



Città di Varedo

Settore: servizi educativi e socio culturali
Ufficio: commercio e attività produttive
Resp. Del Settore :Dott.ssa A.Cremonesi

Prot. C.I. 1345/SUAP

Varedo, 26/05/2020



TECNO VETRO SAS di Giorgio Gatti e C.

PROVINCIA di Monza e Brianza

ARPA Lombardia

ATO Provincia di Monza e Brianza

AMIAQUE SRL

BRIANZACQUE Srl

COMUNE DI VAREDO Servizio Ambiente

COMUNE di BOVISIO MASCIAGO

COMUNE DI LIMBIATE

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
	Oggetto: Società Tecno Vetro S.a.S. di Giorgio Gatti & C. con sede in Varedo (Mb) in via Como, 25 ; rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'insediamento produttivo ubicato in Comune di Varedo (MB) alla via Como, 39 adibito " Ad attività di lavorazione Vetri -Cristalli - Specchi " art. 4, comma 7 del D.P.R. 59/2013 del DPR 59/2013, art. 8 Legge n. 447/1995 e art. 124 e 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i .

La Responsabile del Settore

Visto:

- il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla Ditta in oggetto ed adottato dal Direttore del Settore Complesso Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza Brianza (Autorità Competente) in data 14.05.2020 n. 747 - ricevuto da questo Comune in data 18/05/2020 (Pratica codice I.D. 1345) - i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati e che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



Settore: servizi educativi e socio culturali
Ufficio: commercio e attività produttive
Resp. Del Settore :Dott.ssa A.Cremonesi

- Che l'insediamento produttivo è parzialmente ricadente in territorio di Bovisio Masciago e confinante con il territorio del Comune di Limbiate;

Dato atto che l'AUA in oggetto:

- è relativa ai seguenti titoli ambientali:

A) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue con recapito in fognatura (art.124 del D.Lgs. n.152/2006);

B) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale per " Impianti e attività in deroga" (art.272 del D.Lgs. n.152/2006);

Vista

- la Legge 241 del 07.08.1990 e s.m. e i.
- l'art. 107.2 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.;
- il DPR 160 del 07.09.2010 e s. m. e i;
- il DPR 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 14/5/2019,

RILASCIA

Alla Società: Tecno Vetro S.a.S. di Giorgio Gatti & C. con sede in Varedo (Mb) in via Como, 25 C.F. 02641340159 l'allegato provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dal Direttore del Settore Complesso Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza Brianza (Autorità Competente) in data 14.05.2020 n. 747 - ricevuto da questo Comune in data 18/05/2020 (pratica Codice I.D. 1345) per l'esercizio dell'impianto ubicato in Varedo in Via Como n. 39 adibito all'attività di : " Lavorazione Vetri - Cristalli - Specchi " art. 4, comma 7 del D.P.R. 59/2013 e art. 124 E 272 Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'AUA è rilasciata:

- a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni e condizioni indicate nell'allegato provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dal Direttore del Settore Complesso Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza Brianza (Autorità Competente) in data 14.05.2020n. 747;
- esclusivamente con riferimento ai titoli ambientali sopra indicati; pertanto non assorbe eventuali diverse autorizzazioni anche di natura ambientale di competenza di questo o di altro Ente
- con salvezza dei diritti di terzi.



Settore: servizi educativi e socio culturali
Ufficio: commercio e attività produttive
Resp. Del Settore :Dott.ssa A.Cremonesi

La validità della presente AUA è di quindici anni dalla data del rilascio; la relativa richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Si dispone:

- il rilascio del presente provvedimento alla Ditta richiedente in oggetto;
- la trasmissione, per opportuna conoscenza, a:
 - Provincia di Monza e Brianza, Settore Ambiente e Patrimonio;
 - ARPA Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza Brianza
 - ATO Monza e Brianza
 - Brianzacque srl
 - Amiacque srl
 - Comune di Varedo, Servizio Ambiente ed Energia;
 - Comune di Bovisio Masciago;
 - Comune di Limbiate,
- l'affissione all'albo pretorio per 15 giorni
- la pubblicazione sul sito internet del Comune di Varedo nella sezione Amministrazione Trasparente

Il presente provvedimento ha anche valore di comunicazione di chiusura del procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale; Responsabile del procedimento di rilascio è la Dott.ssa Alessandra Cremonesi (Responsabile SUAP Comune di Varedo).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Lombardia o al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.



La Responsabile del Suap

Dr.ssa Alessandra Cremonesi

Allegato:

Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato dal Direttore del Settore Complesso Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza Brianza (Autorità Competente) in data 14.05.2020 Raccolta generale n. 747 comprensivo dei seguenti allegati tecnici:

Allegato Tecnico (Parte A - Emissioni in atmosfera);

Allegato Tecnico (Parte B - Scarichi in fognatura);



SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO

Autorizzazione

Raccolta generale n. 747 del 14-05-2020

Oggetto: SOCIETÀ TECNOVETRO S.A.S. DI GIORGIO GATTI E C., CON SEDE LEGALE IN VAREDO (MB) ALLA VIA COMO N. 39. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VAREDO (MB) ALLA VIA COMO N. 39, ADIBITO ALL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE VETRI, CRISTALLI E SPECCHI". - ART. 4 COMMA 7 D.P.R. N. 59/2013, ART. 124 E ART. 272 D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. (CODICE SCARICO S.I.RE.: NA1080450002001H)

IL DIRETTORE

Visti:

- l'art. 107, comma 2 del **Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267** "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- la **Legge 7.4.2014, n. 56** "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;
- la **Legge 7.8.1990 n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- l'art. 23 del **Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la **Legge regionale 14.8.1999 n. 16** "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA" e s.m.i.;
- il **Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:
 - o la Parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e, nello specifico, l'art. 124;
 - o la Parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e, nello specifico l'art. 272;
- l'art. 8, comma 2 della **Legge regionale 11.12.2006 n. 24** "Norme per la prevenzione e la

riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente" che individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera";

- i vigenti Regolamenti comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura;
- il **Regolamento Regionale 29.3.2019 n. 6** "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ...";

Richiamati:

- gli artt. 35 e 37 dello **Statuto della Provincia di Monza e della Brianza - Ente territoriale di area vasta**, approvato con la Deliberazione n. 1 del 30.12.2014 dell'Assemblea dei Sindaci di Monza e Brianza, circa le funzioni assegnate ai Dirigenti;
- l'art. 9 del **Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi**, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010;
- il **Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 19 del 18.9.2018** di attribuzione dell'incarico di Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, come aggiornato con il successivo Decreto Presidenziale n. 10 del 28.2.2019;
- il **Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019**, avente come oggetto "Macrostruttura e funzionigramma". Aggiornamenti. Approvazione;
- la **D.G.R. Lombardia n. 7/10146 del 6.8.2002** "Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Province lombarde per l'avvio dell'esercizio delle deleghe in materia di usi delle acque pubbliche e per il conferimento delle relative risorse finanziarie, strumentali e organizzative";
- la **D.G.R. Lombardia n. 7/13943 del 1.8.2003** "Definizione delle caratteristiche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità";
- la **D.G.R. Lombardia n. 8/9201 del 30.3.2009** "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/06)";
- il **D.D.S. n. 8213 del 6.8.2009** "Modificazioni del D.D.S. n.532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/06 per l'attività di elettroerosione";
- la **Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011** "Istituzione dell'Azienda Speciale denominata «Ufficio d'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- denominato ATO MB»";
- il Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO Provincia di Monza e Brianza del 10.6.2010;
- la nota del 15 giugno 2012 di Brianzacque S.r.l., Gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza (protocollo interno n. 566/2012 del 18.6.2012), in cui richiede di "formalizzare i limiti allo scarico dei reflui in pubblica fognatura senza prevedere alcuna deroga rispetto alla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.lgs. n°152/06 (...)" ;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 1 del 15.10.2012, con la quale si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e si forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore;
- la **D.G.R. Lombardia n. 9/3552 del 30.5.2012** "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. -

Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943";

- la **D.G.R. Lombardia n. 9/3934 del 6.8.2012** "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- la **Circolare Regione Lombardia 5.8.2013 n. 19** avente come oggetto i "Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la **Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 7.11.2013** "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la **D.G.R. Lombardia n. 10/1840 del 16.5.2014** "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la **D.G.R. Lombardia n. 10/3827 del 14.7.2015** "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59";
- la **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 22 del 21.12.2017** recante "Applicazione degli oneri di procedibilità connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, di cui all'art. 48, comma 2, lettera i), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. e contestuale revoca della delibera CDA n° 30 del 1/10/2015";
- la **D.G.R. Lombardia n. 11/983 del 11.12.2018** "Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera" dove si stabilisce, tra l'altro, che i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività cosiddette "in deroga" devono essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» (ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006), in assenza di documenti tecnici settoriali specifici;

Premesso che:

- la **società TECNOVETRO S.A.S. DI GIORGIO GATTI E C. - con sede legale in Varedo (MB) alla Via Como n. 39, Codice Fiscale/Partita I.V.A.02641340159/Nr. R.E.A. MB-928288** - ha presentato l'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Varedo (MB), ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, mediante la piattaforma informatica impresainungiorno (identificativo domanda "02641340159-25102018-1345");
- il SUAP del Comune di Varedo ha acquisito la suddetta istanza al protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 196631 del 26.10.2018;
- con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 199650 del 31.10.2018, il summenzionato sportello SUAP ha trasmesso l'istanza in questione alla Provincia di Monza e della Brianza (Autorità competente), che l'ha acquisita agli atti in pari data con protocollo generale n. 41848/2018;
- l'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) in esame riguarda lo stabilimento ubicato in comune di **Varedo (MB) - Via Como n. 39, utilizzato per l'attività di "Lavorazione vetri, cristalli e specchi"**, e ha come oggetto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:
 - o l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (art.124 del D.lgs. n.152/2006) **Soggetto Competente: l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale;**
 - o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale per "Impianti e attività in deroga" (art. 272 del D.lgs. n.152/2006) **Soggetto Competente: la Provincia;**
- l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza è il "Soggetto competente in materia ambientale", ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c) del D.P.R. n.59/2013, per l'istruttoria tecnica riguardante il titolo «autorizzazione agli scarichi in fognatura», in base al combinato disposto dell'art. 124 comma 7 D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 48, comma 2 lettera i) della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;

- con lettera protocollo n. 11933/2019 del 20.03.2019, presente in atti, questa Provincia ha incaricato l'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza di svolgere l'istruttoria tecnica per il titolo «autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.lgs. n. 152/2006)», necessaria alla predisposizione dell'Allegato Tecnico di settore;
- con la nota protocollo n. 1952 del 10.05.2019, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 13.05.2019 con protocollo generale n. 18690/2020, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB ha richiesto alla Provincia (Autorità competente) d'inoltrare alla Società la richiesta d'integrazioni alla domanda riguardante il titolo "l'autorizzazione agli scarichi in fognatura", per le motivazioni meglio dettagliate nella stessa nota;
- con lettera protocollo n. 19967 del 20.05.2019, questa Provincia ha richiesto allo sportello SUAP di trasmettere alla Società i contenuti della sopra citata nota protocollo ATO-MB n. 1952/2019;
- con la nota protocollo n. 85140 del 25.05.2019, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 27.05.2019 con protocollo generale n. 20786/2019, l'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ha richiesto a questa Provincia di acquisire dalla società TECNOVETRO S.A.S. DI GIORGIO GATTI E C. le integrazioni alla documentazione tecnica, necessarie per svolgere l'istruttoria del titolo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Art. 272";
- con lettera protocollo n. 21481 del 30.05.2019, questa Provincia ha richiesto allo sportello SUAP di trasmettere alla Società i contenuti della sopra citata nota di ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza protocollo n. 85140/2019;
- con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 116903 del 03.06.2019, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 04.06.2019 con protocollo generale n.22032/2019, lo Sportello SUAP ha inoltrato alla Provincia e ai Soggetti competenti la documentazione integrativa presentata dalla Società, riguardante il titolo «l'autorizzazione agli scarichi in fognatura»;
- con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 131205 del 21.06.2019, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in pari data con protocollo generale n.25271/2019, lo Sportello SUAP ha inoltrato alla Provincia e ai Soggetti competenti la documentazione integrativa presentata dalla Società riguardante il titolo "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Art. 272";
- con nota del 18.12.2019 il comune di Bovisio Masciago ha trasmesso alla Provincia e agli Enti Competenti comunicazione, dove si evince che: *"la Ditta TECNOVETRO s.a.s. DI GIORGIO GATTI E C. con sede in via Como 39 - Varedo (MB), ricade in territorio di Bovisio Masciago e precisamente in corrispondenza al Fg. 21 mapp. 93 (...) per una piccola porzione dell'immobile (...)"*;
- con la nota protocollo n. 696 del 20.02.2020, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in pari data con protocollo generale n. 7258/2020, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB ha, contestualmente:
 - o dato atto circa l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti in materia di scarichi in fognatura, a cura della Società;
 - o trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria tecnica relativa allo scarico in pubblica fognatura, che contiene gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni relativi agli scarichi prodotti dall'impianto/dallo stabilimento oggetto del presente provvedimento;
- con nota protocollo n. 37300 del 10.03.2020, che è stata acquisita al protocollo generale della Provincia di Monza e della Brianza n. 10207/2020 di pari data, l'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ha trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria tecnica, relativa al titolo ambientale "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Art. 272";
- con lettera protocollo n. 12870 del 26.03.2020, questa Provincia ha richiesto allo sportello SUAP di trasmettere alla Società la richiesta di informazioni e/o i dati necessari a completare la proposta di Allegato Tecnico redatto da l'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;

- in data 12.05.2020 la Società TECNOVETRO ha trasmesso in via informale, le indicazioni, utili a completare la proposta di Allegato Tecnico che questa Provincia ha trasmesso con nota protocollo n. 12870/2020;

Considerato che le risultanze istruttorie relative a ciascun titolo ambientale ricompreso nel presente provvedimento di AUA, sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1 parte A e B**), in particolare:

- **"Allegato Tecnico per autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Art. 272 D.lgs. 152/2006"**, predisposto a cura di questa Provincia con il supporto tecnico dell'ARPA Lombardia – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (**"Parte A" dell'Allegato 1**);
- **"Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura - Art. 124 D.lgs. 152/2006"**, predisposto a cura dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB (**"Parte B" dell'Allegato 1**);

Ritenuto pertanto:

- che le premesse sopra richiamate, gli esiti istruttori consentono l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che la società TECNOVETRO S.A.S. DI GIORGIO GATTI E C. ha richiesto per lo stabilimento ubicato in comune di Varedo (MB) - Via Como n. 39, utilizzato per l'attività di "Lavorazione vetri, cristalli e specchi";

Dato atto che:

- l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB ha svolto l'istruttoria tecnica riguardante il titolo ambientale «autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura» e, in esito a tale istruttoria, ha trasmesso a questa Provincia il documento tecnico recante gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni relativi agli scarichi prodotti dall'impianto in esame;
- il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;
- la Società richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in materia di emissioni in atmosfera, secondo l'importo previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 3827/2015;
- la Società richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in materia di scarichi idrici in pubblica fognatura, secondo l'importo previsto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 22/2017;
- è fatta salva ogni ulteriore verifica da parte di questa Provincia circa l'esattezza degli oneri d'istruttoria che sono stati versati dalla Società richiedente l'AUA;

Considerata la regolarità delle procedure seguite e la rispondenza degli atti alle norme previste in materia dalla legge n. 241/90 e le successive modifiche e integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati

AUTORIZZA

ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, dell'art. 124 e dell'art. 272 del D.lgs. n. 152/2006, **la società TECNOVETRO S.A.S. DI GIORGIO GATTI E C. - con sede legale in Varedo (MB) alla Via Como n. 39, Codice Fiscale/Partita I.V.A.02641340159/Nr. R.E.A. MB-928288**, all'esercizio dello stabilimento ubicato in comune di Varedo (MB) - Via Como n. 39, utilizzato per l'attività di "Lavorazione vetri, cristalli e specchi".

Lo stabilimento dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto Allegato 1 parti A e B), nonché in conformità alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. in forza dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorità competente potrà richiedere la modifica delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima del termine di scadenza

dell'autorizzazione medesima;

2.1 in presenza di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

2.2 quando lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

4. il presente provvedimento costituisce adozione di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con esclusivo riferimento ai seguenti titoli ambientali:

4.1 l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue con recapito in fognatura (art.124 del D.lgs. n.152/2006);

4.2 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale per "Impianti e attività in deroga" (art. 272 del D.lgs. n.152/2006);

5. la presente autorizzazione unica sostituisce i titoli ambientali di settore che sono stati rilasciati in precedenza alla Società lo stabilimento in questione;

6. all'Ufficio d'Ambito ATO-MB sono demandati la vigilanza e il controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento autorizzativo, per la parte relativa allo scarico delle acque in pubblica fognatura;

7. ai sensi della L.R. n. 16/1999 e s.m.i., l'ARPA Lombardia esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

8. la Società titolare dell'AUA dovrà comunicare all'Autorità competente e ai Soggetti competenti in materia ambientale ogni variazione che dovesse intervenire nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate presso lo stabilimento oggetto del presente atto;

9. dovrà essere comunicata all'Autorità competente, ai Soggetti competenti in materia ambientale e allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Varedo ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

10. **l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni, che decorrono dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP del Comune di Varedo.** La relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza

DANDO ATTO CHE

a. il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Varedo (MB), per il rilascio del titolo;

b. l'efficacia della presente autorizzazione decorre comunque dalla data di notifica del provvedimento alla Società interessata, a cura dello sportello SUAP;

c. che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, come modificato all'art. 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/2013, sarà richiesta dal SUAP competente;

d. il Responsabile del procedimento è lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Varedo.

Responsabile per il procedimento di adozione dell'AUA: P.I. Massimo Caccia

Allegati:

1. Allegato Tecnico – **Parti "A"** (emissioni in atmosfera per "Impianti e attività in deroga") e **B"** (scarichi in fognatura)

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Protocollo Partenza N. 20699/2020 del 15-05-2020
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO TECNICO (parte A)

PARTE I - Inquadramento generale

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale	TECNOVETRO S.A.S. di Giorgio Gatti e C.
Sede legale	Via Como n. 39 - Varedo (MB)
Sede dell'impianto	Via Como n. 39 - Varedo (MB)
Codice fiscale	02641340159
Oggetto dell'attività	produzione di componenti di arredo in cristallo
Codice ATECO 2007	23.12.00

PARTE II - Titoli ambientali

Emissioni in atmosfera (art. 272 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

La Società ha richiesto il rilascio dell'AUA con riferimento al titolo *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale per "Impianti e attività in deroga"* (art. 272 D.Lgs n. 152/2006) per l'**attività prevista dall'Allegato Tecnico n. 8 della DDS n. 8213/2009** ("*Verniciatura su metallo e vetro, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno*").

Allegato n. 8 – RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

Attività in deroga: – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 8, Allegato tecnico n. 8 *Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.*

Ambito di applicazione

Verniciatura su metallo e vetro, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione del presente allegato.

Materie prime

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
☐ 1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili)*	☐ SI ☐ NO	-	-	-	-
x 1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua*	☐ SI x NO	-	2000	-	130
☐ 1.3 Prodotti vernicianti: in polvere	☐ SI ☐ NO	-	-	////	////
☐ 2. Diluenti per la diluizione dei P.V.*	☐ SI ☐ NO	-	-	-	-
x 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*	☐ SI x NO	-	100	-	100
Quantità totale annua di solvente* kg 230					

* Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
X A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	☐ SI ☒ NO	E10	☒ SI ☐ NO	Cabina (E10)	☒ NO ☐ SI Sigla
X B.1. Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo	☐ SI ☒ NO	E10 E13	☒ SI ☐ NO	Cabina (E10) e linea spruzzo (E13)	☒ NO ☐ SI Sigla
☐ B.2. Applicazione dei P.V. liquidi: applicazioni manuali ed assimilabili	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
☐ B.3. Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
☐ B.4. Applicazione dei P.V. liquidi: a velatura	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
☐ B.5. Applicazione dei P.V. liquidi: ad immersione (impregnazione, cataforesi/anafresi)	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
☐ B.6. Applicazione dei P.V. liquidi: flowcoating (a pioggia)	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
☐ C.1. Applicazione dei P.V. in polvere: elettrostatica	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
☐ C.2. Applicazione dei P.V. in polvere: a letto fluido ed assimilabili	☐ SI ☐ NO	E ...	☐ SI ☐ NO		☐ NO ☐ SI Sigla
X D. Appassimento/essiccazione	☐ SI ☒ NO	E11 E12 E13	☒ SI ☐ NO	Generatore (E11) Essiccatoio (E12) Forno elettrico (E13)	☒ NO ☐ SI Sigla
X E. Pulizia delle attrezzature	☐ SI ☒ NO	E10	☒ SI ☐ NO	Cabina (E10)	☒ NO ☐ SI Sigla

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, D, E	COV	Cfr. Note	-	1, 2, 3, 4
B.1, C.1, C.2	Polveri	3 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02 D.MF.03	5, 6

Note

1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, la quantità percentuale media in peso di COV espressa come C dovrà essere:

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento
PV fino a 2.000	Non sono definiti limiti di percentuale di COV
2.000 < P.V. < 4.000	75%
4.000 < P.V. < 6.000	65%
6.000 < P.V. < 10.000	50%

Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA			
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno ^(I)	COV nel prodotto in percentuale ^(II)	COV nel prodotto in kg/anno ^(III)
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluyente Organico ^(IV)	250	100	250
Solvente di lavaggio ^(V)	100	100	100
TOTALE	2850		1200
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1 % ^(VI)	
^(I) Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento			
^(II) Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.			
^(III) Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto			
^(IV) Diluyente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.			
^(V) Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.			
^(VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.			

BILANCIO DI MASSA PREVISTO DALLA DITTA			
Denominazione commerciale e tipo di prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno	COV nel prodotto in percentuale	COV nel prodotto in kg/anno
Vernice all'acqua Vetrive bianco	2000	6.5	130
Solvente di lavaggio - Acetone	100	100	100
Totale	2100	-	230
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		11	-

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
- 2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61.
 - 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
 - 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difenilmetandiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura 10% in peso		

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D: "Appassimento/essiccazione" non dovrà essere ricercato il parametro COV.

5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione. In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento

- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
- A secco - materassino filtrante di grammatura $\geq 350 \text{ g/m}^2$ o sistemi assimilabili.

6. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

6.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)

Soglia massima

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 0,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;

- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:

9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;

9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- 16.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 16.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h o in Nm³/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³ o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

***Comunicazioni in materia di rifiuti
(artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

***Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali/scarichi sul suolo
(art. 124 D.lgs. 152/2006)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

***Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura
(art. 124 D.lgs. 152/2006)***

Il Soggetto competente per il titolo ambientale in questione è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB, secondo la normativa vigente nella materia (art. 124 D.lgs. n. 152/06 e art. 48, comma 2 lettera i della L.R. n. 26/2003).

L'Ufficio ATO-MB ha trasmesso l'Allegato Tecnico di settore, sull'istanza di cui trattasi (nota protocollo n. n. 696 del 20.02.2020, che è stata acquisita al protocollo generale della Provincia di Monza e della Brianza n. 7258/2020 di pari data).

Per i contenuti del documento, si veda la **Parte B** del presente Allegato Tecnico.

***Emissioni sonore industriali
(Legge n. 447/1995, art. 8. Decreto ministeriale del 14 novembre 1997)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

ALLEGATO TECNICO

1. Dati generali dell'insediamento

Ragione Sociale	TECNOVETRO S.A.S. DI GIORGIO GATTI E C.
Titolare dello scarico	Giorgio Gatti
P.IVA	02641340159
Indirizzo insediamento	Via Como n.39, Varedo (MB), 20039
Attività	Lavorazione vetri, cristalli e specchi
Riferimenti catastali	Foglio 4 - Mappale 107 - Subalterno 101 nel comune di Varedo e Foglio 21 - Mappale 93 nel comune di Bovisio Masciago
Codice S.I.R.E.	NA1080450002001H

2. Scarichi autorizzati

Il presente allegato tecnico disciplina le modalità di immissione in pubblica fognatura delle **acque reflue industriali** provenienti dall'insediamento, con le prescrizioni e le caratteristiche indicate di seguito, convogliate nello **scarico finale denominato "S01"** che si allaccia alla fognatura pubblica in Via Como, nel comune di Varedo (MB).

3. Descrizione Scarichi in pubblica fognatura

La rete fognaria presente all'interno dell'insediamento convoglia in fognatura pubblica:

- le *acque reflue industriali* provenienti dalle operazioni di pulizia delle lastre e dall'utilizzo come refrigerante in fase di molatura e taglio;
- le *acque meteoriche* provenienti da parte dei pluviali e delle caditoie presenti nell'insediamento;
- le *acque reflue domestiche* provenienti dai servizi igienici;

attraverso lo scarico di seguito riportato, come individuato nella planimetria "Tav. n.1, SCHEMA FOGNARIO, data 4/9/18" (acquisita con protocollo ATO-MB n.3814 del 05.11.2018).

Sigla scarico	Tipologia	Recapito
S01	Scarico acque reflue industriali, e acque reflue domestiche e parte delle acque meteoriche provenienti dai pluviali e dalle superfici scoperte	Fognatura pubblica

4. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

Nell'impianto in oggetto si svolge attività di lavorazione vetri, cristalli e specchi

La ditta dichiara che non sono esercitate attività di deposito, carico, scarico, travaso e movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato al D.lgs. 152/06 e s.m.i. sulle superfici scolanti.

**Ufficio d'Ambito
Territoriale
Ottimale**
Azienda speciale

Unità
Organizzativa
Autorizzazioni

Sede istituzionale e uffici
Via Grigna, 13
20900 MONZA (MB)

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato.mb@provincia.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

1

PROVINCIA
MONZA BRIANZA

La formazione e la gestione delle acque di scarico in pubblica fognatura avvengono come indicato nella planimetria avente ad oggetto "Tav. n.1, SCHEMA FOGNARIO, data 4/9/18" e di seguito dettagliato.

Le acque reflue industriali derivano dalle fasi di pulizia delle lastre di vetro e dall'utilizzo d'acqua in fase di molatura e taglio come refrigerante; tali reflui vengono convogliati per gravità a due vasche interrate, separate, aventi rispettivamente capacità di 9 mc e 26 mc, dove avviene la decantazione della parte più pesante delle polveri derivanti dalla lavorazione; la parte più superficiale di queste acque viene inviata a due depuratori a forma conica con capacità di 34 e 19 mc, e sottoposta ad un trattamento chimico fisico per ridurre il carico solido più leggero ed essere in parte inviate in pubblica fognatura e in parte riutilizzate nel ciclo produttivo; i fanghi derivanti dalla decantazione delle acque vengono raccolti in big bags, e l'acqua percolante da essi viene inviata nuovamente al depuratore.

Le acque reflue domestiche sono recapitate in rete fognaria pubblica.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque meteoriche decadenti dalle coperture sono inviate parte in fognatura e parte in pozzo perdente senza subire alcun trattamento.

5. Caratteristiche dello scarico in relazione alle reti di pubblica fognatura ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane

- a) La portata massima dei reflui industriali scaricata e accettata in fognatura dal Gestore Amiacque è pari a 7,96 mc/h, 63,6 mc/giorno e 14.000 mc/anno. Qualora dovessero sorgere problematiche idrauliche sulla rete fognaria, il Gestore del S.I. si riserva di rivedere la portata ammissibile in pubblica fognatura;
- b) l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dallo scarico di cui al presente Allegato è l'impianto di Varedo;
- c) alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, il Gestore ritiene lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione.

6. Prescrizioni generali

1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane;
2. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
4. dovranno essere segnalati tempestivamente all'Autorità Competente e ai Soggetti Competenti ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
5. dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente

caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. Lo scarico come modificato potrà essere attivato a seguito del rilascio di nuova autorizzazione;

6. dovrà essere comunicata all'Autorità Competente ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate;
7. dovrà essere comunicato all'Autorità Competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
8. il Soggetto Competente e/o il Soggetto Incaricato sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente allegato e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
9. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Soggetto Competente e/o del Soggetto Incaricato per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
10. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, a monte della confluenza nella rete comune, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
11. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché di altri Enti territorialmente competenti, le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
12. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso decreto.

7. Prescrizioni specifiche

13. **Prima dell'inizio dell'attività**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni),
 - a) sulla rete di raccolta delle acque reflue industriali oggetto di autorizzazione diretta in pubblica fognatura, a valle dell'impianto di trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa;
 - b) sulla rete mista, immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica;
14. **entro 30 giorni** dalla fine dei suddetti eventuali interventi, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

- Prescrizioni richieste dal Gestore Amiacque:

15. la portata dello scarico industriale non deve superare il valore dichiarato dalla ditta pari a: 7,96 mc/h, 63,6 mc/giorno, 14.000 mc/anno;
16. l'impianto di trattamento dei reflui dovrà essere mantenuto sempre in funzione ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria o disfunzione deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio gestioni Utenti Industriali di Rete ed all'Ufficio d'Ambito (ATO);
17. lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (adottato dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza del 19.10.2016) che pertanto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato;
18. dovrà essere segnalato tempestivamente all'Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria o altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
19. tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione;
20. gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete e all'Ufficio d'Ambito (ATO), qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

Ufficio ATO-MB

Il Direttore

Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate

Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.975.2514
Referente della pratica: Dott. Riccardo Orsini – Tel. 039.975.2564

**Ufficio d'Ambito
Territoriale
Ottimale**
Azienda speciale

Unità
Organizzativa
Autorizzazioni

Sede istituzionale e uffici
Via Grigna, 13
20900 MONZA (MB)

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato.mb@provincia.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

4

PROVINCIA
MONZA BRIANZA